

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 20-4294

**Emergenza epidemiologica da Covid-19. Legge regionale 31/2008. Disposizioni, per il 2022, in parziale deroga alla D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, in materia di riconoscimento o conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

la legge regionale n. 31 del 28 novembre 2008 recante “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” all’articolo 4, comma 2 stabilisce che *“La Regione riconosce o conferma la qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali”* e al comma 4 che *“La Giunta regionale con apposita deliberazione di cui all’articolo 14, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina i requisiti e le modalità di richiesta, riconoscimento e conferma della qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali”*;

la Giunta regionale con deliberazione n. 24-7250 del 17 marzo 2014 recante “Nuove disposizioni attuative della l.r. n. 31 del 28/11/2008 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese -. Revoca della D.G.R. n. 15-3993 del 11/06/2012”, in attuazione del citato disposto normativo, ha approvato tra gli altri, i requisiti per il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale, regionale e locale e le modalità di inserimento delle medesime nel Calendario fieristico regionale.

Dato atto che con D.D. n. 281 del 26/11/2020 è stato approvato il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche del Piemonte per l’anno 2021, nel quale risultano censite 299 manifestazioni fieristiche così suddivise:

- 10 manifestazioni internazionali
- 40 manifestazioni nazionali
- 49 manifestazioni regionali
- 200 manifestazioni locali.

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. n. 52-2489 del 4 dicembre 2020 sono state approvate, a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed in parziale deroga alla D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, le disposizioni, per il 2021, in materia di riconoscimento o conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale.

Preso atto che, a fronte del protrarsi dell’attuale emergenza sanitaria da Covid 19, delle manifestazioni fieristiche presenti nel Calendario fieristico regionale 2021 sono state svolte, come da verifiche della Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore “Commercio e terziario - Tutela dei consumatori”:

- 9 fiere internazionali su 10
- 32 fiere nazionali su 40
- 33 fiere regionali su 49
- 119 fiere locali su 200.

Considerato che le manifestazioni fieristiche rappresentano per il territorio un’attrattiva ed una risorsa fondamentale dal punto di vista economico, culturale e turistico.

Ritenuto necessario, a fronte dell’attuale periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 ed in continuità con la soprarichiamata D.G.R. n. 52-2489 del 4 dicembre 2020, approvare, in parziale deroga alla D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, le seguenti disposizioni, per il 2022, in materia di riconoscimento o conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale:

- non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 2 rubricato “Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali” limitatamente alla parte in cui è stabilito “nelle ultime due edizioni” e le

domande di riconoscimento o di conferma della qualifica internazionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2022, per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2023, dovranno fare riferimento ai dati delle edizioni 2019, 2020 e 2021, ad eccezione delle manifestazioni internazionali a cadenza biennale per le quali le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica dovranno fare riferimento ai dati delle edizioni 2018 e 2020;

- non trova applicazione il comma 4 del suddetto articolo 2, secondo cui “La qualifica internazionale non viene più confermata quando, per due edizioni consecutive, la manifestazione non possiede più i requisiti prescritti”;

- non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 3 rubricato “Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali”, limitatamente alla parte in cui è sancito “nell'ultima edizione” e le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica nazionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2022, per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2023, dovranno fare riferimento ai dati dell'edizione 2019, 2020 e 2021;

- non trova applicazione il comma 3 del suddetto articolo 3, secondo cui “La qualifica nazionale non viene più confermata quando, per due edizioni consecutive, la manifestazione fieristica non possiede più i requisiti prescritti”;

- le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica regionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2022, per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2023, dovranno fare riferimento ai dati dell'edizione 2019, 2020 e 2021.

Dato atto della nota prot. n. 1419 del 07/12/2021 trasmessa dall'Assessore regionale Cultura, Turismo e Commercio alla Commissione consiliare competente, per le finalità di cui al combinato disposto dell'articolo 4 e dell'articolo 14 della legge regionale 31/2008.

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,

vista la l.r. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

vista la l.r. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

vista la l.r. n. 31 del 28/11/2008 recante “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”;

vista la D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014 recante “Nuove disposizioni attuative della l.r. n. 31 del 28/11/2008 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese. Revoca della D.G.R. n. 15-3993 dell'11/06/2012”;

vista la D.G.R. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed in parziale deroga alla D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, le seguenti disposizioni, per il 2022, in materia di riconoscimento o conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale:

- non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 2 rubricato "Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali" limitatamente alla parte in cui è stabilito "nelle ultime due edizioni" e le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica internazionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2022, per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2023, dovranno fare riferimento ai dati delle edizioni 2019, 2020 e 2021, ad eccezione delle manifestazioni internazionali a cadenza biennale per le quali le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica dovranno fare riferimento ai dati delle edizioni 2018 e 2020;

- non trova applicazione il comma 4 del suddetto articolo 2, secondo cui "La qualifica internazionale non viene più confermata quando, per due edizioni consecutive, la manifestazione non possiede più i requisiti prescritti";

- non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 3 rubricato "Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali", limitatamente alla parte in cui è sancito "nell'ultima edizione" e le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica nazionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2022, per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2023, dovranno fare riferimento ai dati dell'edizione 2019, 2020 e 2021;

- non trova applicazione il comma 3 del suddetto articolo 3, secondo cui "La qualifica nazionale non viene più confermata quando, per due edizioni consecutive, la manifestazione fieristica non possiede più i requisiti prescritti";

- le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica regionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2022, per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2023, dovranno fare riferimento ai dati dell'edizione 2019, 2020 e 2021;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)